

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2774

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CASTAGNO, ANGELINO PAOLO,  
COGGIOLA, SULOTTO, VACCHETTA, FOA, ALBERTINI**

*Presentata il 1° febbraio 1961*

Sospensione temporanea della disponibilità del-  
l'immobile ex Casa del Fascio sito in Chivasso

ONOREVOLI COLLEGHI! — I senatori Macrelli, Bergmann, Boeri ed altri, durante la prima Legislatura, presentarono una proposta di legge per la restituzione in proprietà ai legittimi proprietari precedenti degli immobili appartenenti ad Aziende sociali, Cooperative, Associazioni politiche e Sindacati trasferiti alle organizzazioni fasciste. — Questa proposta, che rappresentava un atto di giustizia, pur avendo avuto ampio dibattito sia in sede di Commissione che in Aula, non giunse all'approvazione dell'Assemblea.

Così, per una inadempienza del potere legislativo, le associazioni cooperative, ricreative, sindacali, politiche, ecc. non hanno avuto finora titolo legale per rivendicare la proprietà dei beni che furono a loro strappati con la violenza, la minaccia e la frode sotto il regime fascista. — È vero, però, che nessuno ha potuto o ha osato negare che questa rivendicazione sia giusta sul piano morale; sola obiezione sollevata sul piano pratico della realizzazione è sempre stata quella della difficoltà di stabilire i « modi » di essa. Tuttavia il problema rimane e non può essere né ignorato né misconosciuto.

La carenza di una disposizione legislativa che statuisca e disciplini l'integrazione nelle loro proprietà immobiliari Enti e Istituzioni che dal fascismo erano stati spogliati, ha acuitizzato in questi anni il problema. Enti ed Associazioni sono stati sfrattati; altri sono sotto la incombente minaccia di essere estromessi

dai locali che, per diritto legittimo anteriore al fascismo, ritengono giustamente di loro proprietà. È evidente, quindi la necessità di una legge che, sullo schema del precedente progetto Macrelli e con gli emendamenti dettati da esperienza e tali da assicurare la più larga convergenza di consensi, provveda per la restituzione di quei beni immobili a quegli Enti spogliati dal fascismo.

Su queste premesse, i proponenti segnalano il particolarissimo caso relativo alla « Ex Casa del Fascio di Chivasso » e chiedono con l'approvazione dell'allegata proposta di legge che almeno venga consentito lo *status quo* del predetto immobile nei cui locali hanno attualmente sede Enti, Associazioni democratiche varie.

La Società anonima cooperativa « Casa del Popolo » di Chivasso, regolarmente costituita come Società commerciale il 23 giugno 1920, acquistò in Chivasso — via Ivrea 11 (ora Piazza Garibaldi) un immobile dando ospitalità in esso alla locale Sezione del Partito socialista italiano, alla Camera del lavoro e ad altra Istituzione a cui affittò la parte rimasta disponibile.

Con il fascismo la Società anonima cooperativa « Casa del popolo » continuò ad amministrare il suo stabile fino a che il Prefetto di Torino, arbitrariamente interpretando l'articolo 21 del regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 1130 (ritenendo cioè la Società cooperativa un'associazione di lavoratori non legalmente

riconosciuta ex articolo 12 della legge 3 aprile 1926, n. 563) decretò con provvedimento 28 giugno 1933, n. 31223, sulla gratuita considerazione che « la quasi totalità degli operai un tempo associati alla ex Casa del Popolo sono ora iscritti ai Sindacati fascisti di Chivasso », la devoluzione dell'immobile all'Unione dei Sindacati fascisti dell'industria designando Tullio Cianetti quale commissario straordinario « al fine di prendere in consegna il fabbricato e *passarlo* all'Associazione sindacale legalmente riconosciuta. »

In esecuzione di tale decreto prefettizio il 17 agosto 1933 a rogito del notaio Ferreri veniva redatto un « verbale di consegna di immobile sito in Chivasso » firmato da certo Enrico Ricaldone, incaricato del Cianetti, e da Luigi Enrico; presidente di allora della Società cooperativa Casa del Popolo, costretto alla firma con minacce varie.

Con questo sistema la Società cooperativa veniva privata del suo immobile, che, con il suddetto verbale, *passava* all'Unione dei Sindacati fascisti dell'industria. Per ovvie ragioni di assurdità di forma e di sostanza, tale verbale non venne trascritto ed occorre un nuovo decreto prefettizio del 3 giugno 1935, n. 28418, registrato a Torino il 18 agosto 1935 al n. 11759, accertante « che l'immobile già di proprietà della Società anonima cooperativa Casa del Popolo di Chivasso *spetta di diritto* in forza dell'articolo 21 del regio decreto n. 1130 alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria con sede in Roma ». perché, su esplicito ordine del prefetto contenuto nel suddetto decreto, la trascrizione di esso e la volta catastale del trasferimento potessero aver luogo.

Il 13 Maggio 1936, a rogito notaio Rossi, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria *donò* alla Federazione dei fasci di combattimento della provincia di Torino lo stabile e questo divenne da allora, rabberciato con la goffa architettura del tempo, la sede del fascio di Chivasso.

Alla caduta del fascismo, per l'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, la ex Casa del fascio restò devoluta allo Stato.

Alla Liberazione però, il Comitato di liberazione nazionale per il Piemonte aveva affidato e consegnato al comune di Chivasso la ex Casa del fascio; essa, riprendendo l'antica denominazione « Casa del Popolo », ospitò, per volere del comune, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia

A. N. P. I.), l'Unione donne italiane (U. D. I.), l'Associazione ricreativa culturale italiana (A. R. C. I.), le Sezioni del Partito socialista e del Partito comunista, la Camera del lavoro, la cooperativa cinematografica « Cinecittà » e, in tempo successivo, la Sezione del Partito socialista democratico italiano (P. S. D. I.), la Sezione dell'Unione italiana lavoratori (U. I. L.), la Società bocciofila « Boccia d'oro » ed un bar gestito dalla Società cooperativa « Casa del Popolo » che, essendosi regolarmente ricostituita, aveva ripreso la sua attività.

Quest'ultima nella sua prima riunione, il 27 maggio 1951, deliberò di iniziare azione giudiziale di rivendica della proprietà dell'immobile ex Casa del fascio. La causa si concluse con la sentenza del tribunale di Torino, la quale ritenne improcedibile la domanda per difetto di legittimazione attiva non avendo il tribunale ritenuto di identificare la Società cooperativa attrice con la Società anonima cooperativa « Casa del Popolo » proprietaria dell'immobile, ritenuta disciolta. Il giudizio di appello per scadenza di fatali processuali, essendo deceduti alcuni dei vecchi soci intervenuti nella lite, si estinse e la sentenza del tribunale passò in giudicato.

Un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1954 destinò l'immobile ex Casa del fascio a sede di uffici finanziari e nel novembre 1960 l'Ufficio del registro di Chivasso intimò alle numerose associazioni ed organizzazioni, aventi sede nella ex Casa del fascio, un provvedimento amministrativo di sgombero avverso al quale le singole Istituzioni presentarono ricorso in via gerarchica, richiedendo la sospensione del provvedimento stesso.

Anche se la battaglia giudiziaria intentata dalla Società anonima cooperativa « Casa del Popolo » si è conclusa con una sconfitta, per certo la cittadinanza di Chivasso si ribella a che lo Stato si faccia complice di una spogliazione operata dal fascismo in modo illegittimo, brutale, senza il rispetto neppur formale della legge del tempo ed adibisca a sede di uffici quella che, per la popolazione di Chivasso, è sede naturale di Associazioni, di Enti che, per concessione del comune, sempre, dalla Liberazione in poi, in detto immobile svolsero la loro attività.

Va infatti osservato che a far tempo dal 1° luglio 1945 l'Amministrazione comunale di Chivasso corrispose per alcuni anni all'Amministrazione finanziaria l'affitto per la l'occupazione dell'immobile e che tutti gli

Enti e le Associazioni ospitate nella ex Casa del fascio si considerano tuttora sub-conduttori del comune.

E proprio mentre il Parlamento italiano, con la sua legge 21 dicembre 1960, n. 1521, proroga al 31 dicembre 1964 i contratti di locazione di immobili urbani, l'Amministrazione finanziaria si accinge a sfrattare Enti ed Associazioni che occupano l'immobile da epoca anteriore al 1° marzo 1947 (legge 29 marzo 1950) e ciò con un discutibile provvedimento amministrativo. Per parità di trattamento, quindi, ed anche perché l'Amministrazione finanziaria non ha alcuna necessità di trasferire i suoi uffici nella ex Casa del fascio in quanto essi sono tuttora convenientemente alloggiati nel Palazzo del comune (questo rappresenta il centro della vita amministrativa della cittadina, in quanto in esso hanno sede anche gli uffici giudiziari e gli altri uffici pubblici), i proponenti presentano la seguente proposta di legge, con la

quale si sospende temporaneamente la facoltà di modificare lo *statu quo* e cioè di estromettere gli Enti e le Istituzioni che attualmente godono ospitalità nello stabile in oggetto.

L'articolo 1 prevede la revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1954, che destina l'immobile ex Casa del fascio a sede di uffici finanziari.

L'articolo 2 statuisce l'affidamento dello stabile al comune di Chivasso, onde lo conservi all'attuale destinazione di sedi di Enti ed Associazioni.

E ciò fino a che entrerà in vigore la legge che disciplinerà la definitiva destinazione dell'immobile.

L'articolo 3 prevede la sospensione delle procedure di sfratto amministrativo-giudiziario, per assicurare la continuazione del godimento dell'immobile agli Enti ed alle Istituzioni che ne ebbero la concessione dalla Amministrazione comunale di Chivasso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1954, che destina l'immobile ex Casa del fascio di Chivasso a uffici finanziari, è revocato.

### ART. 2.

Fino all'entrata in vigore della legge che ne disciplinerà la definitiva destinazione, l'immobile « ex Casa del fascio di Chivasso » è affidato all'Amministrazione comunale di Chivasso, perché lo assuma in consegna, ne curi la conservazione e lo conservi all'attuale destinazione di sede di Enti, associazioni, organizzazioni politiche e sindacali.

### ART. 3.

Fino al 31 dicembre 1964 sono sospese tutte le procedure di sgombero, sia amministrative che giudiziarie, relative all'immobile indicato nell'articolo precedente.

### ART. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.